

ISSN 1971-9892

**Decretazione integrativo-correttiva e
regulatory sandboxes nel sistema delle fonti:
profili vecchi e nuovi di una normazione a più fasi**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ALESSIO STEFANONI

13 luglio 2026

ALESSIO STEFANONI

Decretazione integrativo-correttiva e *regulatory sandboxes* nel sistema delle fonti: profili vecchi e nuovi di una normazione a più fasi

TITLE *Supplementary-corrective legislation and regulatory sandboxes in the system of legal sources: old and new profiles of multi-phase norm production.*

ABSTRACT Il contributo analizza la decretazione integrativa e correttiva come tecnica di normazione a più fasi, ponendola in rapporto tipologico con le *regulatory sandboxes*. Pur nella diversità degli istituti, entrambi rispondono all'esigenza di governare l'incertezza della prima scelta normativa attraverso meccanismi di verifica, apprendimento e assestamento. Lo scritto ricostruisce l'origine e l'evoluzione dell'istituto, soffermandosi sui limiti derivanti dall'art. 76 Cost. e sulla giurisprudenza costituzionale e consultiva. Ne emerge una figura ammissibile solo se funzionalmente ancorata alla legge di delega e al decreto legislativo principale, senza trasformarsi in una riapertura surrettizia dell'indirizzo normativo.

The paper analyses supplementary and corrective delegated legislation as a technique of multi-stage lawmaking, placing it in a typological relationship with regulatory sandboxes. Despite their differences, both models respond to the need to govern the uncertainty of the initial regulatory choice through mechanisms of review, learning and adjustment. It reconstructs the origin and evolution of the institution, focusing on the limits arising from Article 76 of the Constitution and on constitutional and advisory case law. What emerges is a mechanism that is admissible only insofar as it remains functionally anchored both to the enabling statute and to the main legislative decree, without turning into a surreptitious reopening of the regulatory direction.

KEYWORDS Decretazione integrativa e correttiva; Delega legislativa; Regulatory sandboxes; Normazione adattiva
Supplementary and corrective delegated legislation; Legislative delegation; Regulatory sandboxes; Adaptive lawmaking

AUTHOR Dottorando in "Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione", Università degli Studi della Tuscia



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

* * *



SOMMARIO 1. Perché accostare la decretazione integrativa e correttiva alle *regulatory sandboxes*. – 2. Dalla delegazione legislativa alla decretazione integrativa e correttiva: dalla riforma tributaria del 1971 alla normalizzazione della clausola correttiva. – 3. La decretazione integrativa e correttiva come normazione di assestamento: integrare, correggere, completare la prima attuazione. – 4. Le tensioni teoriche aperte dalla decretazione integrativa e correttiva. – 5. La costruzione giurisprudenziale dell'istituto: dall'ammissibilità del modello alla definizione dei suoi limiti. – 5.1. La giurisprudenza costituzionale della prima fase: il riconoscimento del modello e il superamento delle obiezioni classiche. – 5.2. Il tornante del 2000-2001: la costruzione del limite funzionale del correttivo. – 5.3. La giurisprudenza non costituzionale e la traduzione operativa dei principi: Cassazione, Consiglio di Stato e diritto vivente dell'assestamento. – 6. Analisi dell'uso recente dei decreti integrativi e correttivi (XIX legislatura) e prime implicazioni sistematiche – 7. Considerazioni conclusive: adattamento normativo e limiti costituzionali del correttivo.

1. Perché accostare la decretazione integrativa e correttiva alle *regulatory sandboxes*

Il confronto tra decretazione integrativa e correttiva e *regulatory sandboxes* può apparire, a prima vista, ardito. Le seconde operano infatti, nel loro modello contemporaneo, come spazi regolatori controllati nei quali l'innovazione viene sviluppata, testata o validata sotto la supervisione dell'autorità pubblica. Il diritto dell'Unione offre oggi esempi significativi di questa tecnica sia nell'AI Act, che dedica l'art. 57 alle AI *regulatory sandboxes*, sia nell'*Interoperable Europe Act*, i cui artt. 11 e 12 istituiscono *interoperability regulatory sandboxes*, poi specificate sul piano operativo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1420. In tali modelli ricorrono alcuni elementi tipici: selezione dei partecipanti, ambiente controllato, apprendimento istituzionalizzato e raccordo tra prova sul campo e possibile adeguamento della disciplina¹.

Proprio per questo, il parallelismo con la decretazione integrativa e correttiva non deve essere impostato in chiave genealogica. Non si tratta di sostenere che i decreti correttivi costituiscano l'antecedente storico delle *sandboxes*, né di assimilare istituti nati in contesti e con architetture differenti. L'utilità del raffronto è piuttosto tipologica e metodologica: esso consente di osservare come l'ordinamento italiano conoscesse già, ben prima dell'attuale lessico dell'innovazione regolata, forme di normazione strutturate secondo un andamento non lineare, ma bifasico. Alla prima disciplina segue una fase ulteriore di verifica, correzione, integrazione o consolidamento; ciò consente di leggere la decretazione integrativa e correttiva non solo come tecnica di manutenzione normativa, ma come figura che incorpora un *feedback loop* nella stessa costruzione della fonte.

È precisamente questo carattere di normazione "a due tempi" a rendere fruttuoso il confronto con le *sandboxes*. Entrambi i modelli rispondono, seppure in forme profondamente diverse, al problema dell'incertezza della prima scelta normativa. La *sandbox* sperimenta l'applicazione della regola entro un ambiente amministrativamente governato;

¹ Sul modello europeo delle *regulatory sandboxes*, cfr. art. 57 del regolamento (UE) 2024/1689; artt. 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/903; regolamento di esecuzione (UE) 2025/1420.

la decretazione integrativa e correttiva, invece, mette alla prova la tenuta della disciplina già prodotta, predisponendo un possibile ritorno sul testo attraverso il riesercizio della delega, entro limiti predeterminati. Nella prima, l'apprendimento si colloca nella relazione tra autorità e operatori; nella seconda, nel rapporto tra legge di delega, decreto legislativo principale ed eventuale decreto integrativo o correttivo. Si potrebbe dire, in sintesi, che la *sandbox* è una tecnica di amministrazione della complessità, mentre il decreto correttivo è una tecnica di gestione normativa della complessità².

La dottrina più recente ha colto il nesso tra decretazione correttiva e legislazione sperimentale con atteggiamento prudente. È stata infatti prospettata la possibilità di leggere i decreti integrativi e correttivi come una forma di normazione per prova e aggiustamento, ma si è al tempo stesso rilevato che, nell'esperienza italiana più recente, essi solo raramente rispondono a una logica sperimentale in senso forte³. Tale precisazione è decisiva: impedisce assimilazioni troppo rapide e consente di maneggiare con cautela la categoria della sperimentaltà. I decreti correttivi non coincidono con la legislazione sperimentale propriamente detta; nondimeno, essi restano una figura centrale di regolazione adattiva, nella quale la possibilità di intervenire nuovamente sulla fonte è prevista sin dall'origine⁴.

² Per un inquadramento delle *sandboxes* normative come tecniche sperimentali di produzione normativa, v. M. TRAPANI, *L'utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull'ordinamento*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2022, 216 ss., spec. 217, 226-228. L'A. sottolinea, da un lato, che i risultati dei test svolti nella *sandbox* possono essere utilizzati come base per una successiva ed eventuale modifica normativa; dall'altro, distingue le sperimentazioni dirette ad accompagnare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche da quelle che mirano a verificare la tenuta dell'architettura normativa e a orientare le regole che il legislatore potrebbe adottare. In questa prospettiva, il contributo segnala anche le principali criticità ordinamentali dello strumento, relative alla certezza del diritto, alla gerarchia delle fonti, al ruolo dei soggetti pubblici coinvolti, nonché ai riflessi sui principi di eguaglianza e concorrenza.

³ E. CATERINA, *Legislazione sperimentale e decreti legislativi integrativi e correttivi*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2021, 1209 ss., spec. 1210-1213, ove l'A. ricostruisce la legislazione sperimentale come "legislazione in prova", caratterizzata da una scansione in due tempi, da una fase applicativa destinata alla verifica degli effetti prodotti e da una successiva decisione legislativa finale. Con specifico riferimento ai decreti correttivi, ivi, spec. 1213 ss., l'A. osserva che in essi è stata ravvisata una possibile forma di legislazione per *trial and error*, poiché il decreto successivo dovrebbe limitarsi alla "messa a punto" del decreto principale, affrontando i problemi emersi nella sua prima applicazione. Per la ricostruzione della prassi 2016-2021 e per la conclusione critica secondo cui i decreti correttivi, nell'esperienza italiana recente, rispondono solo di rado a effettive logiche di sperimentazione, v. ivi, spec. 1217 ss. e 1228 ss.

⁴ Sul progressivo passaggio dal decreto legislativo integrativo e correttivo, inteso come specifica fonte di assestamento del decreto principale, al più ampio "fine" di integrazione e correzione perseguito anche mediante una pluralità di fonti primarie, v. L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo e correttivo al «fine» di integrazione e correzione (tramite una pluralità di fonti)*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 2/2019, spec. 2 ss., 4 ss. e 15 ss.; l'A. evidenzia, da un lato, la ormai pressoché sistematica previsione della delega integrativo-correttiva accanto alla delega principale e, dall'altro, il rischio che lo *spatium temporis* della delega correttiva operi come "paracadute" rispetto a una prima attuazione affrettata o incompleta della legge delega. Per la nozione di "catene normative" nelle quali si succedono e si alternano decreti legislativi principali, decreti correttivi e ulteriori fonti primarie con analoga finalità integrativo-correttiva, ivi, spec. 19.



In altri termini, il confronto con le *sandboxes* non serve ad attribuire ai decreti correttivi una natura che non hanno, ma a collocarli dentro una genealogia teorica più ampia: quella delle tecniche attraverso cui l'ordinamento tenta di fronteggiare l'incertezza, l'alta complessità dei settori regolati e la possibile inadeguatezza della prima scelta normativa. Se la *sandbox* rende esplicito, nel diritto contemporaneo, il bisogno di apprendimento regolatorio, la decretazione integrativa e correttiva mostra che il sistema delle fonti italiano aveva già conosciuto una risposta diversa allo stesso problema: non un ambiente di prova amministrata, ma una sequenza normativa bifasica, costruita sul rapporto tra legge delega, decreto principale e successivo intervento integrativo o correttivo.

2. Dalla delegazione legislativa alla decretazione integrativa e correttiva: dalla riforma tributaria del 1971 alla normalizzazione della clausola correttiva

Prima di ricostruire la fisionomia della decretazione integrativa e correttiva, è necessario muovere dal modello generale della delegazione legislativa. Nell'ordinamento costituzionale italiano la funzione legislativa appartiene alle Camere, ma può essere esercitata dal Governo nei soli casi e nei modi previsti dalla Costituzione. Tra questi, l'art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa, purché la legge di delegazione determini i principi e criteri direttivi, circoscriva l'oggetto della delega e fissi un termine entro il quale essa deve essere esercitata. La delega legislativa non comporta, dunque, una rinuncia del Parlamento alla propria funzione, né un trasferimento libero e indeterminato del potere normativo all'Esecutivo; essa consiste piuttosto in una forma di legislazione a formazione complessa, nella quale la decisione parlamentare definisce il programma normativo e il Governo vi dà attuazione mediante decreto legislativo.

La legge di delegazione assume, perciò, una funzione conformativa: non si limita ad autorizzare l'intervento governativo, ma ne delimita contenuto, finalità e tempo di esercizio. Da questo punto di vista, i requisiti indicati dall'art. 76 Cost. operano come garanzie del principio rappresentativo e della centralità parlamentare nella produzione della legge. Anche l'art. 72, quarto comma, Cost. conferma tale impostazione, imponendo per i disegni di legge di delegazione il procedimento normale di approvazione, proprio in ragione della particolare delicatezza dell'atto con cui le Camere abilitano il Governo a produrre norme primarie. Il decreto legislativo, pur avendo forza di legge, rimane quindi un atto normativo governativo costituzionalmente vincolato: la sua legittimità dipende dalla conformità alla legge delega e, attraverso essa, ai limiti dell'art. 76 Cost.⁵.

⁵ Per l'inquadramento della delegazione legislativa nel sistema delle fonti come esercizio governativo della funzione legislativa costituzionalmente condizionato dalla previa determinazione parlamentare del programma normativo, v. A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto. Art. 1-9*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice civile. Disposizioni sulla legge in generale*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 2011, 491 ss.

È dentro questa cornice che deve essere collocata la decretazione integrativa e correttiva. Essa non introduce una fonte autonoma né un potere governativo ulteriore rispetto alla delegazione legislativa, ma rappresenta una particolare articolazione temporale e funzionale del potere delegato. Il legislatore delegante, accanto alla prima attuazione della delega, può infatti prevedere una fase successiva nella quale il Governo sia autorizzato a intervenire nuovamente sulla disciplina già emanata, al fine di integrarla, correggerla o assestarla. Proprio per questo, il tema dei decreti integrativi e correttivi può essere compreso solo a partire dalla struttura costituzionale della delega: se la delegazione legislativa ordinaria è già un esercizio vincolato della funzione legislativa da parte del Governo, la decretazione correttiva costituisce un esercizio ulteriormente condizionato, perché non deve soltanto rispettare la legge delega, ma deve anche mantenere un nesso funzionale con il decreto legislativo principale già adottato.

La ricostruzione storica dell'istituto è, sul punto, piuttosto consolidata. La delega per l'adozione di decreti "integrativi e correttivi" compare per la prima volta, nella forma poi divenuta paradigmatica, nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma tributaria. Nello specifico, l'art. 17, secondo comma, della legge conferiva al Governo il potere di emanare, entro un termine più ampio rispetto a quello fissato per la delega principale, "disposizioni integrative e correttive" mediante uno o più decreti legislativi, vincolati ai medesimi principi, criteri direttivi e obblighi procedurali previsti per la delega riformatrice⁶.

Il contesto storico spiega bene la nascita dell'istituto. La riforma tributaria del 1971 investiva un settore vastissimo, tecnicamente complesso e tradizionalmente centrale per la sovranità statale. La stessa architettura della delega implicava un'attuazione di ampio respiro, ma scandita da termini relativamente contenuti. In un simile quadro, la previsione di una finestra successiva di integrazione e correzione rispondeva a una esigenza al contempo pratica e sistematica: evitare che la necessaria rapidità della prima attuazione producesse una disciplina troppo rigida o imperfetta, sottratta a ogni possibilità di aggiustamento se non attraverso un nuovo e completo passaggio parlamentare. L'istituto nasce dunque come tecnica di governo delle riforme complesse: un modo per assicurare che la delega non si esaurisca in un atto unico e irripetibile, ma possa includere, entro limiti predeterminati, una seconda fase di manutenzione legislativa.

Il dato originario è reso ancora più significativo dal fatto che i termini della delega correttiva furono, nella vicenda della riforma tributaria, ripetutamente prorogati, così da consentire l'adozione di decreti integrativi e correttivi anche negli anni successivi. Nei fatti,

⁶ L. IANNUCILLI, A. DE VITA, *Deleghe e decretazione correttiva e integrativa nella giurisprudenza costituzionale*, Servizio studi della Corte costituzionale, 2007, spec. § 1, ove si individua nell'art. 17, secondo comma, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, il primo modello di delega integrativa e correttiva "contestuale", caratterizzato dal richiamo ai medesimi principi e criteri direttivi e agli stessi obblighi procedurali previsti per la delega principale.



il potere correttivo e integrativo fu esercitato per oltre un decennio; la prassi normativa lo conferma, tra l'altro, attraverso i provvedimenti del 1976 e del 1981 recanti appunto "disposizioni integrative e correttive" di precedenti decreti delegati attuativi della riforma tributaria. Questo dato storico è importante per due ragioni. In primo luogo, mostra che l'istituto non nasce come clausola meramente decorativa, ma come strumento effettivamente utilizzato. In secondo luogo, evidenzia fin dalle origini una tensione destinata a divenire classica: quanto più si prolunga il termine della fase correttiva, tanto più cresce il rischio di uno spostamento duraturo del baricentro normativo verso il Governo⁷.

Da questo nucleo iniziale si sarebbe poi sviluppata una prassi via via più ricorrente. La dottrina più recente insiste, in particolare, sulla trasformazione della delega integrativa e correttiva da modulo eccezionale a clausola ampiamente diffusa nelle leggi di delegazione, soprattutto nei casi di riforme settoriali complesse o ad alta intensità tecnica. Si è così osservato come l'uso della delega integrativa e correttiva tenda ormai a presentarsi come una vera regolarità, mentre la sua presenza costante nelle leggi delega è stata letta quasi come una clausola di salvaguardia rispetto ai limiti della prima attuazione. Ne deriva che la storia dell'istituto non si esaurisce nella sua matrice tributaria, ma coincide piuttosto con la progressiva normalizzazione di una tecnica di normazione bifasica all'interno del sistema delle fonti⁸.

Sul piano definitorio, quindi, la decretazione integrativa e correttiva può essere descritta come quel segmento eventuale della delegazione legislativa che autorizza il Governo, dopo

⁷ Sulla protrazione della fase integrativa e correttiva nella vicenda della riforma tributaria, v. L. IANNUCILLI, A. DE VITA, *Deleghe e decretazione correttiva*, cit., spec. §§ 1 e 2.2. La vicenda non segnala soltanto un uso intensivo della clausola, ma rivela la funzione strutturale che essa assunse sin dall'origine: non mero rimedio occasionale a imperfezioni tecniche, bensì segmento fisiologico di una riforma ampia, altamente complessa e destinata a essere assestata progressivamente. Nel modello inaugurato dall'art. 17, secondo comma, della l. n. 825 del 1971, la delega correttiva è infatti contestuale a quella principale, ne richiama per *relationem* principi, criteri direttivi e limiti procedurali, e presuppone l'avvenuta adozione dei primi decreti delegati; essa si presta dunque a essere letta non come potere autonomo, ma come prosecuzione dell'attuazione della delega in una fase successiva di completamento e adattamento. Proprio per questo, tuttavia, il caso della riforma tributaria mette in luce con particolare nettezza i profili critici classici dell'istituto: da un lato, la difficoltà di conciliarlo con l'idea della delega come potere destinato a consumarsi con il suo primo esercizio; dall'altro, il rischio che la reiterata proroga del termine correttivo attenui la funzione garantistica del limite temporale ex art. 76 Cost., favorendo una più stabile traslazione del baricentro normativo verso il Governo. In prospettiva critica, sul rischio che la clausola integrativa e correttiva favorisca una legislazione delegata "per fasi", consentendo al Governo di rinviare alla fase successiva interventi che avrebbero dovuto trovare collocazione già nella prima attuazione della delega, v. G. MARCHETTI, *Riflessioni su alcuni aspetti problematici della delegazione legislativa. In particolare: la "sistemazione" normativa tramite delega, il ruolo del Parlamento nell'adozione dei decreti delegati e il ricorso ai decreti integrativi e correttivi*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 2/2019, spec. § 3.1.

⁸ Sul passaggio dalla decretazione integrativa e correttiva come specifica "fonte" di assestamento del decreto principale al più ampio "fine" di integrazione e correzione perseguito nella prassi anche mediante una pluralità di fonti primarie, v. L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo*, cit., spec. 2 ss., 4 ss. e 15 ss., il quale evidenzia come la questione non sia più soltanto quella dell'ammissibilità costituzionale del decreto correttivo, ma quella della sua progressiva incorporazione nella fisiologia della produzione normativa delegata.

l'adozione di un decreto legislativo "principale", a intervenire nuovamente sul medesimo assetto normativo mediante uno o più decreti legislativi ulteriori, finalizzati a integrare, correggere, completare o mettere a punto la disciplina già emanata. La sua fisionomia tipica è quella della delega "contestuale": la legge di delegazione prevede sin dall'inizio, accanto al termine per la prima attuazione, un ulteriore termine entro il quale il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive, di regola nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e attraverso le medesime procedure previste per il decreto principale.

Questa definizione consente di cogliere un tratto strutturale essenziale: il decreto correttivo presuppone logicamente e giuridicamente l'esistenza di un decreto principale già emanato. Il suo oggetto non è, almeno nel modello fisiologico, la prima costruzione della disciplina, ma il suo successivo assestamento. È in questo senso che la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 206 del 2001](#), ha formulato il principio cardine della materia: la potestà correttiva è ammissibile quando intervenga "solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate", e non già come esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale. L'elemento decisivo non è, dunque, la mera successione cronologica tra due decreti, ma la funzione del secondo rispetto al primo.

In questa prospettiva, la decretazione integrativa e correttiva si articola sempre intorno a una duplice relazione di dipendenza. La prima è verso la legge di delega: anche nella fase correttiva, l'art. 76 Cost. continua a richiedere oggetto definito, tempo limitato, principi e criteri direttivi. La seconda è verso il decreto principale: il contenuto dell'intervento successivo deve essere verificato anche alla luce delle scelte già compiute in prima attuazione, perché integrazione e correzione presuppongono pur sempre un testo anteriore da sviluppare, rettificare o completare. Proprio questo doppio ancoraggio spiega perché la dottrina più attenta abbia insistito sulla specialità della competenza normativa esercitata attraverso i decreti correttivi: non una potestà delegata "nuova", ma una potestà ulteriormente vincolata⁹.

La tecnica del rinvio *per relationem* ai principi e criteri della delega originaria costituisce, in questo quadro, un elemento quasi fisiologico. La [sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1987](#), che si avrà modo di approfondire più avanti ma che serve riprendere per cenni ora per delineare le coordinate del discorso intrapreso, ha chiarito che la determinazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. può avvenire anche *per relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici; essa ha inoltre precisato che tali criteri non devono annullare ogni discrezionalità del Governo, ma devono

⁹ La [sentenza n. 206 del 2001](#) chiarisce che la legittimità della delega correttiva non dipende dal sopravvenire di fatti nuovi, ma dalla permanenza di un nesso funzionale con il decreto già emanato e dal rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che governavano la delega principale. Ne consegue che il decreto integrativo e correttivo non è vincolato soltanto "verso l'alto", cioè alla legge di delega, ma anche "verso valle", al decreto legislativo principale, che ne delimita in concreto l'oggetto e la funzione. Si veda nel merito anche N. LUPO, *Un criterio (ancora un po' incerto) per distinguere tra decreti legislativi correttivi "veri" e "falsi"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, n. 4.



circoscriverla in modo concretamente efficace. Questo principio è essenziale per la legittimazione costituzionale della fase correttiva: la legge delega può richiamare i criteri della prima delegazione, ma solo nella misura in cui quel richiamo continui a essere realmente conformativo e non si riduca a formula vuota¹⁰.

3. La decretazione integrativa e correttiva come normazione di assestamento: integrare, correggere, completare la prima attuazione

La stessa endiadi “integrativa e correttiva” ha dato luogo a un importante sforzo di delimitazione concettuale. La ricostruzione più citata, richiamata nella dottrina recente e ricondotta alle Sezioni Unite della Cassazione, individua nell’integrazione l’intervento volto a esplicitare o sviluppare ciò che era già implicito nel decreto precedente, mentre attribuisce alla correzione una funzione di emenda, orientata a ricondurre la disciplina a maggiore coerenza, razionalità o legittimità. L’integrazione è stata definita come modifica del “significante” e non del “significato”, volta a rendere esplicito l’implicito, mentre la correzione è stata letta come una necessaria *reductio ad legitimitatem*¹¹.

Si tratta di una distinzione preziosa, anche se non sempre agevole nella prassi. Essa serve infatti a marcare il confine tra intervento fisiologico e intervento patologico. Se l’integrazione sviluppa il già contenuto e la correzione emenda il già scritto, entrambe operano pur sempre all’interno di una relazione di continuità con il decreto principale. Quando invece il secondo decreto si spinge sino a introdurre un assetto radicalmente nuovo, scollegato da problemi emersi nell’interpretazione, nell’applicazione o nel coordinamento del primo, la nozione stessa di “correttivo” comincia a perdere consistenza. Il problema non è solo lessicale. È, piuttosto, il punto in cui la fisiologia dell’istituto scivola verso una riapertura sostanziale della delega.

Da qui deriva anche la funzione propriamente teorica della distinzione tra integrazione e correzione. Essa non ha soltanto valore descrittivo, ma svolge un ruolo di contenimento. Più

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. 13 maggio 1987, n. 156, ove si ammette che la determinazione dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 76 Cost. possa avvenire anche *per relationem*, purché il rinvio riguardi materiali normativi sufficientemente specifici e concretamente idonei a circoscrivere la discrezionalità del Governo. Il principio assume particolare rilievo nella decretazione integrativa e correttiva, poiché la legge delega richiama frequentemente, per il secondo intervento, i medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega principale: tale richiamo è costituzionalmente sostenibile solo se conserva una reale funzione conformativa e non si riduce a una formula meramente abilitante. Sul punto si tornerà infra, § 5.1.

¹¹ Cass., sez. un., 7 febbraio 1989, n. 733, ove la distinzione tra disposizioni integrative e disposizioni correttive viene ricondotta, rispettivamente, all’esplicitazione di contenuti già impliciti nella disciplina precedente e all’emenda di disposizioni già vigenti affette da profili di illegittimità o irragionevolezza. Per una ricostruzione della distinzione tra disposizioni interpretative, integrative, correttive e modificative nel contesto della legislazione tributaria delegata, v. F. TESAURO, *Sulla distinzione tra disposizioni interpretative, integrative, correttive e modificative nella legislazione tributaria delegata*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1990, II, 9 ss.

precisamente, essa impedisce che la clausola integrativa e correttiva venga interpretata come una generica autorizzazione a "tornare" sul decreto legislativo per qualsiasi finalità. La specificità della fonte correttiva non sta nel semplice dato cronologico della posteriorità, bensì nella sua relazione necessaria con lacune, difetti, imperfezioni, incoerenze o esigenze di completamento del testo già emanato. Perciò la dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente insistito sulla necessità di distinguere la messa a punto dalla riscrittura, l'assestamento dal mutamento di indirizzo, la manutenzione normativa dall'innovazione politica surrettizia¹².

Il fondamento costituzionale della decretazione integrativa e correttiva rimane, in ogni caso, l'art. 76 Cost., che consente il trasferimento dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo per tempo limitato, per oggetti definiti e sulla base di principi e criteri direttivi determinati dal Parlamento. Ma il quadro non si esaurisce in questa sola disposizione. A esso si affianca, in posizione sistematicamente rilevante, l'art. 72, quarto comma, Cost., che impone per i disegni di legge di delegazione il procedimento normale di approvazione da parte delle Camere. Ne consegue una trama costituzionale unitaria, nella quale la delega si presenta come tecnica eccezionale ma costituzionalmente tipica di esercizio governativo della funzione legislativa, sempre però sotto il presidio preventivo del Parlamento, che rimane titolare della scelta se delegare, su che cosa delegare e secondo quali limiti sostanziali e temporali. Se così è, la clausola integrativa e correttiva non può essere intesa come il veicolo di una fonte ulteriore, atipica o costituzionalmente eccentrica rispetto al modello della delegazione. Essa rappresenta, più precisamente, una particolare conformazione del potere delegato, mediante la quale il legislatore autorizza non un esercizio libero e indefinito della normazione primaria governativa, ma un esercizio scandito, destinato a svilupparsi in una prima fase di attuazione e in una seconda fase eventuale di assestamento. La compatibilità dell'istituto con l'art. 76 Cost. riposa proprio su questo punto: il potere correttivo non si colloca fuori dalla delega, ma resta integralmente dentro la delega, soggetto agli stessi vincoli di oggetto, agli stessi principi e criteri direttivi, allo stesso limite temporale e alle stesse eventuali garanzie procedurali previste dalla legge delegante. In questa prospettiva, la clausola correttiva non attenua il tasso di legalità della delegazione; al contrario, lo rende più esigente, perché il secondo decreto interviene su una disciplina già emanata e deve quindi giustificare, con particolare rigore, il proprio radicamento nel programma normativo fissato dal Parlamento¹³.

¹² Sul punto, v. M. RUOTOLO, *I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva*, in *La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008*, Milano, 2009, 41 ss., il quale valorizza proprio la necessità di mantenere il decreto correttivo entro una funzione di completamento, integrazione o rettifica del decreto principale, escludendo che la clausola integrativa e correttiva possa essere utilizzata come titolo per una nuova determinazione dell'indirizzo normativo affidato al Governo.

¹³ La tensione tra utilità funzionale e rischio costituzionale dell'istituto è colta in modo particolarmente netto da M. CARTABIA, *I decreti legislativi «integrativi e correttivi»: il paradosso dell'effettività?*, in *Rass. Parl.*, 1997, 45



Da ciò discende un dato teorico essenziale: la decretazione integrativa e correttiva è una legislazione delegata a competenza ulteriormente specializzata. Essa, infatti, non è vincolata soltanto alla legge di delega, come ogni decreto legislativo, ma anche al decreto principale già adottato, che ne delimita ulteriormente il raggio d'azione. Il secondo intervento governativo non può quindi essere letto come se si collocasse di nuovo davanti a una materia ancora integralmente disponibile; esso si muove, invece, entro uno spazio costituzionalmente più stretto, perché il suo oggetto è già in parte conformato dalla prima attuazione della delega. È in questo senso che il correttivo si presenta non come una nuova normazione primaria pienamente libera, ma come un atto la cui legittimità dipende da un duplice ancoraggio: alla norma delegante, da un lato, e al tessuto normativo già posto con il decreto principale, dall'altro. La sua specialità consiste proprio in questa doppia dipendenza. Perciò la mera qualificazione formale dell'atto come "correttivo" non può valere a sottrarlo al controllo di costituzionalità: occorre sempre verificare, in concreto, se esso realizzi davvero una funzione di integrazione o correzione del già disposto e se resti coerente con l'assetto della delega. Il sindacato di conformità, in altri termini, conserva natura sostanziale, e solo per questa via può evitarsi che la clausola correttiva diventi lo schermo nominale di un nuovo e autonomo esercizio del potere legislativo governativo¹⁴.

La ragione costituzionale che spiega l'ammissibilità dell'istituto si coglie soprattutto guardando alla sua funzione. In presenza di deleghe particolarmente complesse, vaste o tecnicamente dense, il Parlamento può ragionevolmente ritenere che una sola attuazione non sia sufficiente a esaurire, con la necessaria precisione, il programma riformatore. L'esperienza applicativa può mettere in luce disallineamenti, lacune di coordinamento, difficoltà attuative o esigenze di puntualizzazione che non era possibile definire compiutamente *ex ante*. La clausola correttiva risponde a questa esigenza di manutenzione

ss. La prospettiva dell'A. muove dall'idea che i decreti integrativi e correttivi rispondano a una esigenza reale del processo riformatore: rendere effettive discipline complesse, inevitabilmente esposte, nella loro prima attuazione, a lacune, disarmonie, difficoltà applicative o esigenze di coordinamento non sempre prevedibili *ex ante*. In questo senso, la clausola correttiva consente alla riforma di non irrigidirsi nel primo decreto legislativo e di riassorbire, entro il medesimo disegno normativo, gli esiti della sua iniziale applicazione. Proprio tale virtù, tuttavia, contiene il suo possibile vizio costituzionale: se la seconda fase viene concepita non come completamento del già disposto, ma come luogo ordinario di rifinitura di una prima attuazione volutamente incompleta, il decreto principale rischia di assumere un carattere sostanzialmente provvisorio e la delega legislativa tende a trasformarsi in una normazione "per fasi", con conseguente indebolimento del termine e dei limiti sostanziali imposti dall'art. 76 Cost. Il problema, dunque, non è l'astratta ammissibilità della clausola correttiva, ma la sua concreta capacità di rimanere funzionalmente subordinata alla prima attuazione della delega, senza divenire strumento di riapertura del programma normativo affidato al Governo.

¹⁴ L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo*, cit., spec. 15 ss., ricostruisce la decretazione integrativa e correttiva come esercizio del potere delegato non solo subordinato alla legge di delega, ma anche funzionalmente condizionato dal decreto principale già emanato. Da ciò deriva che il secondo intervento non può essere valutato alla stregua di una nuova e piena disponibilità della materia, dovendosi invece verificare se esso conservi una effettiva funzione di integrazione, correzione o assestamento del già disposto. In questa prospettiva può richiamarsi anche [Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 153](#), là dove il sindacato sull'eccesso di delega viene ricondotto a un "duplice processo ermeneutico" tra norma delegante e norma delegata.

e di assestamento, consentendo al Governo di intervenire una seconda volta senza dover ripercorrere integralmente un nuovo procedimento legislativo parlamentare. Ma proprio qui emerge il limite costituzionale forte: tale seconda fase è giustificata solo finché resta funzionalmente subordinata alla prima. Il correttivo è ammissibile perché serve a perfezionare, rettificare o completare una disciplina già posta; non perché consenta di differire una quota della decisione politica fondamentale a un momento successivo e meno controllato.

In questa luce, il vero baricentro costituzionale dell'istituto non va cercato in un generico favore per la flessibilità normativa, ma nell'equilibrio tra esigenza di adattamento e primato della legge di delegazione. La Costituzione non impone che il potere delegato sia necessariamente esercitato in un solo atto e in un solo tempo; ciò che impone, però, è che ogni eventuale riesercizio resti sempre riconoscibile come attuazione del medesimo disegno legislativo tracciato dal Parlamento. Per questo la decretazione integrativa e correttiva è compatibile con l'art. 76 Cost. solo se viene intesa come strumento di completamento interno della delega e non come varco attraverso cui il Governo possa riaprire, correggere in profondità o addirittura reindirizzare una riforma già varata. Proprio l'individuazione concreta di questo punto di equilibrio costituisce il contributo più significativo offerto dalla giurisprudenza costituzionale, sulla quale converrà soffermarsi in modo analitico nella sezione seguente.

Come si aveva già avuto modo di accennare sopra, la decretazione integrativa e correttiva si struttura, nel suo modello fisiologico, come una normazione a ciclo bifasico: a una prima attuazione della delega può seguire, entro il termine fissato dal legislatore e nel rispetto del medesimo quadro di principi e criteri direttivi, un successivo intervento di integrazione o correzione. Il tratto teoricamente rilevante dell'istituto risiede proprio nella previsione *ex ante* di questa seconda fase, che incorpora nella struttura della fonte una possibilità di assestamento successivo. In tale prospettiva si colloca la [sentenza n. 206 del 2001](#), nella quale la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura correttiva si presta soprattutto alle deleghe complesse, il cui esercizio può richiedere un periodo di verifica dopo la prima attuazione, così da consentire modifiche di dettaglio sulla base dell'esperienza maturata, senza dover ricorrere a un nuovo procedimento legislativo parlamentare¹⁵.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1750 del 2007, ha sviluppato ulteriormente questa impostazione, parlando espressamente della necessità di consentire alle riforme più complesse un periodo di sperimentazione "prima di radicarle definitivamente

¹⁵ Cfr. [Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 206](#), ove la procedura correttiva viene ricondotta soprattutto alle ipotesi di deleghe complesse, il cui esercizio può richiedere un periodo di verifica dopo la prima attuazione, così da consentire modifiche di dettaglio sulla base dell'esperienza maturata. La pronuncia, tuttavia, non trasforma la verifica applicativa in un presupposto assoluto del correttivo: il criterio decisivo resta la funzione del secondo intervento, che deve operare come correzione o integrazione delle norme delegate già emanate e non come esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale. In questa prospettiva, v. anche N. LUPO, *Un criterio (ancora un po' incerto)*, cit.



nell'ordinamento". Lo stesso parere aggiunge che l'intervento correttivo può essere giustificato anche dall'esigenza di garantire la qualità formale della legislazione, eliminando illegittimità costituzionali o comunitarie, errori tecnici, illogicità e contraddizioni. In questa prospettiva, la decretazione correttiva assume una funzione che può dirsi, con formula sintetica, di manutenzione qualificata: non un semplice rattoppo, ma un segmento istituzionalizzato di affinamento della legislazione delegata.

Il modello, tuttavia, non deve essere assolutizzato. Si è infatti osservato che il riferimento a un periodo di verifica non va enfatizzato oltre misura: la verifica successiva all'entrata in vigore del decreto principale è certo funzionale all'attività di integrazione, ma non sempre è indispensabile ai fini della correzione. Questa notazione è importante perché mostra come il fondamento del correttivo non si esaurisca nell'idea di sperimentazione in concreto. Vi sono correzioni che possono rendersi necessarie anche senza una lunga fase applicativa: ad esempio per emendare errori tecnici, contraddizioni interne o vizi di legittimità già percepibili *per tabulas*. La decretazione integrativa e correttiva non coincide dunque con una legislazione sperimentale in senso stretto; essa è piuttosto una tecnica più ampia di adattamento della fonte, che può essere sorretta sia dall'esperienza applicativa sia da una rivalutazione sistematica del testo¹⁶.

Se la distinzione tra integrazione e correzione consente di fissare il perimetro funzionale dell'istituto, occorre ora considerare le forme attraverso cui esso si è concretamente sviluppato nella prassi legislativa. Sotto questo profilo, il modello originario e più lineare è quello della delega correttiva contestuale: la stessa legge di delegazione che autorizza il decreto legislativo principale prevede, nel medesimo testo, anche la possibilità di adottare successivi decreti integrativi e correttivi. È questo, non a caso, il modello che domina tanto nella ricostruzione storica dell'istituto quanto nella sua successiva diffusione¹⁷.

Proprio a partire da tale modello, tuttavia, la riflessione dogmatica ha progressivamente messo in luce articolazioni più complesse. La sistemazione offerta nello studio della Corte richiama infatti, come capitoli autonomi del problema, la delega correttiva successiva e la delega correttiva di leggi formali. Il dato è significativo, perché mostra come il fenomeno

¹⁶ Cfr. Cons. Stato, Ad. gen., parere 6 giugno 2007, n. 1750, richiamato anche da Cons. Stato, Comm. spec., parere 17 maggio 2018, n. 1432, nel senso che l'intervento legislativo correttivo e integrativo deve essere finalizzato a rimediare a difetti emersi nella fase di sperimentazione, ove questa si sia effettivamente realizzata. La riconduzione dei decreti correttivi alla legislazione sperimentale deve tuttavia essere mantenuta entro limiti rigorosi: E. CATERINA, *Legislazione sperimentale*, cit., spec. 1213 ss., osserva che in essi è stato ravvisato un possibile «prototipo di legislazione per *trials and errors*», in quanto il secondo intervento dovrebbe limitarsi alla "messa a punto" del decreto principale, affrontando i problemi emersi nella sua prima applicazione; lo stesso A., tuttavia, conclude, all'esito dell'analisi della prassi 2016-2021, che i decreti correttivi italiani solo raramente rispondono a effettive esigenze di sperimentazione normativa.

¹⁷ L. IANNUCCILLI, A. DE VITA, *Deleghe e decretazione correttiva*, cit., spec. § 1, individuano nella delega integrativa e correttiva contestuale alla delega principale il modello originario e tipico dell'istituto: il secondo intervento presuppone l'avvenuta adozione del decreto principale, richiama di regola i medesimi principi e criteri direttivi e si colloca entro un termine ulteriore funzionale al perfezionamento e all'assestamento della normativa già emanata.

non sia rimasto circoscritto alla sola figura contestuale, ma abbia progressivamente investito ipotesi nelle quali la riapertura della potestà delegata interviene in tempi diversi, secondo modalità meno lineari e, proprio per questo, più problematiche sul piano della tenuta costituzionale¹⁸.

4. Le tensioni teoriche aperte dalla decretazione integrativa e correttiva

Prima di passare alla disamina della giurisprudenza costituzionale, conviene tuttavia isolare le principali questioni teoriche che la decretazione integrativa e correttiva solleva sul piano ricostruttivo. Una simile anticipazione non ha funzione meramente espositiva. Al contrario, essa si giustifica perché molti dei problemi che attraversano l'istituto – dalla natura della delega correttiva al rapporto con la consumazione del potere delegato, dalla rilevanza del termine al rischio di una riscrittura sostanziale dell'indirizzo normativo – non appartengono solo alla riflessione dottrinale, ma riemergono, in forme diverse, proprio nella giurisprudenza costituzionale. Esplicitare preliminarmente tali nodi consente allora di leggere con maggiore chiarezza anche le soluzioni offerte dalla Corte, mettendo in evidenza come il sindacato di costituzionalità abbia progressivamente cercato di contenere le potenzialità espansive dell'istituto entro il perimetro dell'art. 76 Cost.

Tra le questioni che vengono in rilievo, una prima riguarda la natura della delega correttiva: se essa debba essere intesa come delega autonoma, sia pure accessoria, oppure come modalità di esercizio in due tempi della medesima delega originaria. La questione non è meramente classificatoria, perché investe il modo stesso in cui si concepisce la persistenza del potere delegato dopo l'adozione del decreto principale¹⁹. Una prima ricostruzione, accolta in sede consultiva, tende a riconoscere alla delega correttiva una propria autonomia:

¹⁸ Ivi, spec. §§ 4 e 5, ove vengono distintamente considerate, accanto al modello tipico della delega correttiva contestuale, le ipotesi della delega correttiva successiva e della delega correttiva di leggi formali. La prima ricorre quando il potere di integrazione e correzione non sia previsto nella legge di delegazione originaria, ma venga conferito da una legge successiva, destinata a riaprire, entro un nuovo termine, la possibilità di intervenire su decreti legislativi già emanati; la seconda si ha, invece, quando il potere delegato non incide su un precedente decreto legislativo, ma su una legge formale, con conseguenti problemi di individuazione dei principi e criteri direttivi rilevanti ai fini dell'art. 76 Cost.

¹⁹ L. IANNUCILLI, A. DE VITA, *Deleghe e decretazione correttiva*, cit., spec. § 2.1, ricostruiscono il problema della natura della delega correttiva in rapporto al principio di istantaneità, o di consumazione *uno actu*, del potere delegato. La questione può essere impostata, da un lato, distinguendo la delega principale e la delega correttiva come deleghe connesse, ma non pienamente sovrapponibili, e, dall'altro, valorizzando il carattere unitario della delegazione e la sua possibile articolazione in più fasi. In tale prospettiva, la decretazione integrativa e correttiva sembra porre in tensione il principio di esauribilità del potere delegato, poiché presuppone che il Governo possa tornare a esercitare la delega dopo l'adozione del primo decreto legislativo; gli A., tuttavia, rilevano come la giurisprudenza costituzionale tenda a escludere un rigido principio di istantaneità, ammettendo piuttosto un esercizio ripetuto o frazionato della delega, purché contenuto entro i limiti fissati dalla legge delegante.



essa resta collegata alla delega principale per oggetto, principi e criteri direttivi, ma non si esaurisce nella sua mera prosecuzione materiale. In questa prospettiva, la clausola integrativa e correttiva serve a rendere costituzionalmente intelligibile il riesercizio del potere governativo, senza però trasformarlo in una potestà nuova e libera. Un diverso orientamento pone invece l'accento non tanto sull'autonomia formale, quanto sul carattere derivato, accessorio e funzionalmente subordinato del correttivo: il secondo decreto sarebbe ammissibile solo in quanto rigidamente ancorato al primo, del quale può completare, precisare o rettificare singoli aspetti, senza alterarne la logica di fondo. Da tale alternativa dipende, in definitiva, la misura della distanza che si intende ammettere tra il primo esercizio della delega e il suo successivo "ritorno": se si accentua il profilo dell'autonomia, aumenta il margine per leggere il correttivo come sede di ulteriore sviluppo normativo; se invece si valorizza la derivazione funzionale, il secondo intervento resta chiuso entro una più stretta logica di continuità.

Un secondo nodo riguarda il rapporto tra decretazione integrativa e correttiva e principio di consumazione del potere delegato. La costruzione più classica della delegazione legislativa sembrerebbe evocare un esercizio temporalmente circoscritto e tendenzialmente unitario del potere conferito al Governo; la prassi dei decreti correttivi, al contrario, mostra che il potere delegato può essere strutturato in modo non istantaneo, purché il legislatore ne predefinisca l'articolazione temporale e funzionale. È qui che l'istituto rivela con maggiore evidenza la propria portata sistemica: la delega non opera più soltanto come autorizzazione a emanare una disciplina compiuta in un unico momento, ma come titolo che consente di sviluppare la riforma in più fasi, entro un perimetro già tracciato dal Parlamento. Naturalmente, proprio questa elasticità espone il modello a una tensione interna: quanto più si ammette un esercizio ripetuto del potere delegato, tanto più diventa necessario ribadire che il secondo intervento non può sovrapporsi integralmente al primo, né fungere da veicolo per una nuova e sostanzialmente indipendente normazione primaria. L'ammissibilità del correttivo, in altri termini, non elimina il problema della sua delimitazione, ma lo sposta sul terreno del collegamento oggettivo e teleologico con la disciplina già emanata.

Un terzo nodo è costituito dal termine. La previsione di un segmento temporale ulteriore rispetto a quello assegnato per il decreto principale risponde, in astratto, a esigenze del tutto comprensibili: consentire un primo periodo di sperimentazione della riforma, raccogliere i problemi emersi in sede applicativa, correggere incongruenze, colmare lacune, armonizzare discipline che solo nell'attuazione rivelano i loro attriti. Ma la stessa soluzione produce un effetto istituzionale non secondario: protrae nel tempo la disponibilità governativa della materia e differisce una quota rilevante della decisione normativa dal momento parlamentare a quello esecutivo. Il punto delicato non è dunque soltanto la durata in sé, bensì il suo significato sistemico. Un termine ampio può essere perfettamente coerente con la fisiologia di riforme tecniche o complesse; ma, se diviene strutturalmente esteso o se viene prorogato, riaperto o comunque dilatato oltre la funzione di assestamento, esso rischia di

tradursi in una forma di disponibilità quasi permanente del settore normativo da parte del Governo²⁰. È in questo passaggio che la decretazione correttiva mostra il suo volto più ambiguo: strumento utile di manutenzione della riforma, ma anche possibile fattore di spostamento dell'asse decisionale dal Parlamento all'Esecutivo.

Un quarto nodo, infine, è il rischio di modificazione dell'indirizzo politico mediante il correttivo. Qui il problema non riguarda più soltanto la buona tecnica legislativa, ma tocca direttamente la funzione costituzionale della delega. Quanto più si dilata la nozione di "integrazione" e di "correzione", tanto più diventa difficile distinguere la fisiologica messa a punto della disciplina dalla sua riscrittura sostanziale. Il pericolo è particolarmente evidente quando, tra il decreto principale e quello correttivo, intervengano mutamenti del quadro politico o nuove convenienze di maggioranza: in tali casi, il secondo decreto può essere tentato di presentarsi come semplice intervento manutentivo, mentre in realtà imprime una diversa direzione normativa alla riforma già adottata. È per questo che il dibattito si è concentrato, con crescente nettezza, sul punto in cui finisce l'assestamento e comincia l'innovazione vera e propria. In assenza di argini rigorosi, la clausola correttiva tende infatti a perdere la propria specificità funzionale e a trasformarsi, sotto l'etichetta dell'integrazione, in una sede impropria di riapertura dell'indirizzo legislativo²¹. Questa linea di confine diviene particolarmente visibile quando la fase successiva non si limita più a correggere o integrare il decreto principale, ma assume una funzione di vero e proprio riassetto della disciplina. In tali ipotesi, il problema non è soltanto stabilire se il secondo intervento resti formalmente collegato alla delega originaria, ma verificare se esso conservi ancora una funzione servente rispetto alla prima attuazione o se, al contrario, finisca per acquisire una propria autonomia ricostruttiva.

La distinzione è essenziale, perché consente di evitare che la categoria del correttivo venga dilatata sino a comprendere operazioni di riorganizzazione normativa che

²⁰ G. MARCHETTI, *Riflessioni su alcuni aspetti problematici*, cit., spec. § 3.1, evidenzia come la prassi delle deleghe integrative e correttive, soprattutto quando accompagnata da proroghe, differimenti o riaperture del termine, possa determinare una disponibilità prolungata della materia da parte del Governo, difficilmente riconducibile alla fisiologia della delegazione legislativa. Il problema non riguarda soltanto la durata formale della delega, ma il suo effetto sistemico: la fase correttiva, se stabilmente dilatata, rischia di trasformarsi da strumento di assestamento del decreto principale in occasione di manutenzione o aggiornamento continuativo della disciplina, con conseguente attenuazione della funzione garantistica del limite temporale previsto dall'art. 76 Cost.

²¹ L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo*, cit., spec. 15 ss., riconduce il perimetro della delega correttiva alla funzione di integrazione e correzione del decreto principale, escludendo che essa possa sorreggere la riscrittura dell'intero decreto legislativo o la modifica di sue parti essenziali non collegata a esigenze emerse dall'interpretazione o dall'applicazione del testo già emanato. In tali ipotesi, il secondo intervento finirebbe per realizzare una innovazione profonda della disciplina, sostanzialmente assimilabile a un nuovo esercizio tardivo della delega principale. Il limite contenutistico del correttivo opera dunque come presidio necessario per evitare che la seconda fase della delega diventi sede impropria di revisione dell'indirizzo normativo già definito.



appartengono, più propriamente, al diverso terreno del riassetto²². Proprio per evitare tale slittamento, i limiti contenutistici del correttivo devono essere letti non come un elemento accessorio, ma come la condizione essenziale che consente di mantenere l'istituto entro un equilibrio costituzionalmente sostenibile.

5. La costruzione giurisprudenziale dell'istituto: dall'ammissibilità del modello alla definizione dei suoi limiti

Come si è anticipato sopra, la decretazione integrativa e correttiva non può essere adeguatamente compresa se la si osserva solo dal punto di vista della sua struttura teorica. Proprio perché l'istituto si colloca al punto di intersezione tra elasticità della delega e necessità di contenimento del potere governativo, è nella giurisprudenza che se ne coglie con maggiore nitidezza il progressivo assestamento.

Prima ancora che la Corte costituzionale ne elaborasse una definizione in senso proprio, infatti, la prassi delle deleghe correttive aveva già posto questioni capaci di incidere sul modo stesso di intendere l'art. 76 Cost.: se il potere delegato dovesse considerarsi consumato con la prima emanazione; se la previsione di una fase ulteriore fosse compatibile con il requisito del tempo limitato; se il rinvio ai medesimi principi e criteri direttivi della delega originaria fosse sufficiente a sorreggere un nuovo intervento; se, infine, il secondo decreto potesse essere sindacato solo come ordinario decreto legislativo oppure anche in relazione alla sua specifica funzione di integrazione e correzione.

La giurisprudenza costituzionale è intervenuta su questi punti in modo graduale, non sempre lineare, ma abbastanza coerente da rendere oggi riconoscibile una vera e propria linea evolutiva. Essa muove dall'ammissione del modello, passa per la costruzione dei suoi limiti funzionali e trova poi nella giurisprudenza non costituzionale – in particolare nella Cassazione e nel Consiglio di Stato – un momento ulteriore di densificazione concettuale e operativa.

²² Per una significativa emersione del problema, v. F. PACINI, *La ristrutturazione assente. Strumenti e limiti di un riordino complessivo della normativa primaria*, Napoli, ES, 2017, spec. 157-164. L'A., esaminando la formulazione dell'art. 14, comma 18, della l. n. 246 del 2005, come modificato dalla l. n. 15 del 2009, evidenzia come la previsione congiunta di interventi integrativi, correttivi e di riassetto renda problematica la delimitazione della fase successiva alla prima attuazione. Il richiamo è qui valorizzato non per ricostruire la vicenda del c.d. taglia-leggi in quanto tale, ma per segnalare il diverso profilo dogmatico della possibile dilatazione della categoria del correttivo oltre la sua fisiologica funzione di assestamento, fino a ricomprendere operazioni di riorganizzazione complessiva della disciplina.

5.1. La giurisprudenza costituzionale della prima fase: il riconoscimento del modello e il superamento delle obiezioni classiche

Il primo dato che emerge dalla giurisprudenza costituzionale è che la Corte non ha mai guardato alla decretazione integrativa e correttiva come a una figura eccentricamente collocata ai margini del sistema delle fonti. Al contrario, il suo atteggiamento iniziale è stato quello di ricondurre il correttivo entro la logica generale della delegazione legislativa, sciogliendo progressivamente le obiezioni che una parte della dottrina aveva da tempo sollevato: istantaneità del potere delegato, consumazione *uno actu*, incompatibilità con la temporaneità dell'art. 76 Cost., incertezza derivante dalla possibile riapertura della materia delegata. In questa fase, la Corte non costruisce ancora una teoria autonoma del decreto correttivo; chiarisce però i presupposti senza i quali tale teoria non avrebbe potuto svilupparsi.

Già con la [sentenza n. 41 del 1975](#) la Corte afferma che il Governo può dare attuazione alla delega «attraverso una pluralità di distinti decreti legislativi», purché emanati entro i limiti temporali stabiliti. La pronuncia non riguarda ancora in senso stretto un decreto correttivo, ma assume ugualmente rilievo perché indebolisce alla radice la tesi secondo cui la delegazione dovrebbe necessariamente esaurirsi in un solo atto. La pluralità di decreti, dunque, non è di per sé incompatibile con il modello costituzionale, e l'unità della delega non si traduce automaticamente nell'unità formale dell'atto di esercizio. È un passaggio che non va sopravvalutato, ma che segna già il superamento di una lettura troppo rigida dell'art. 76 Cost. e prepara il terreno agli sviluppi successivi²³.

La vera prima pronuncia di snodo, però, è la [sentenza n. 156 del 1985](#), maturata proprio sul terreno storico di origine dell'istituto, cioè la delega della riforma tributaria del 1971. Qui la Corte affronta frontalmente due profili che resteranno centrali per tutta la giurisprudenza successiva. Da un lato, afferma che il Parlamento può autorizzare il Governo a legiferare in una materia «vasta e complessa» attraverso più testi normativi anche emanati a distanza di tempo; dall'altro, ammette che il legislatore possa prorogare il termine della delega, persino dopo la scadenza, così consentendone una sorta di reviviscenza. Non è una soluzione di poco momento. Essa implica infatti che la temporaneità del potere delegato non venga intesa in senso meccanicamente restrittivo, ma in rapporto alla persistente volontà del legislatore delegante: se è il Parlamento a prorogare, è ancora il Parlamento a determinare il tempo del trasferimento funzionale della potestà normativa. Proprio qui si vede come la

²³ [Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 41](#), § 2, ove si afferma che il Governo può dare attuazione alla delega «attraverso una pluralità di distinti decreti legislativi», purché emanati entro i limiti temporali stabiliti dalla legge delegante. La pronuncia non riguarda ancora direttamente la decretazione integrativa e correttiva, ma assume rilievo sistematico perché esclude che l'unità della delega implichi necessariamente l'unicità formale dell'atto di esercizio, aprendo così la strada alla successiva elaborazione sull'esercizio frazionato o ripetuto del potere delegato.



Corte, più che difendere una concezione rigida della separazione tra delega e suo esercizio, tenda a valorizzare il dato della persistente copertura parlamentare dell'intervento governativo²⁴.

La [sentenza n. 156 del 1987](#), già evocata nella parte precedente del lavoro, si colloca su un piano più generale ma offre un ulteriore tassello indispensabile alla comprensione dell'istituto. In essa la Corte chiarisce che i principi e criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. possono essere determinati anche per *relationem*, purché il rinvio sia sufficientemente specifico e concretamente idoneo a delimitare la discrezionalità del Governo. Ciò è particolarmente importante per la decretazione integrativa e correttiva, perché la legge delega correttiva richiama di regola i criteri della delega principale. La Corte, così facendo, non legittima un rinvio vuoto o meramente nominale; legittima, piuttosto, il meccanismo fisiologico per cui il secondo segmento della delega resta sorretto dal medesimo programma normativo già fissato per la prima attuazione. Il punto, già accennato sopra, acquista qui un significato pieno: il correttivo non pretende una nuova architettura di principi, ma continua a vivere sotto quella originaria, a condizione che essa resti davvero conformativa²⁵.

Nel 1994 la Corte compie un passo ulteriore e assai più esplicito. La [sentenza n. 422 del 1994](#) afferma che al legislatore delegato è consentita, «in linea di massima», anche l'utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega, purché nel rispetto dell'art. 76 Cost. Qui il problema non è più soltanto quello della pluralità di decreti, ma quello della ripetibilità del potere delegato. La Corte prende dunque posizione contro la tesi della consumazione assoluta della delega e ammette che il potere conferito al Governo possa essere esercitato in più fasi. Ciò non significa, ovviamente, che qualunque seconda emanazione sia lecita; significa però che il principio di consumazione non può essere usato come argomento di per sé decisivo contro la decretazione integrativa e correttiva. Da questo momento, infatti, la questione non è più se il potere delegato possa essere esercitato due volte, ma quali

²⁴ [Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 156](#), ove, con riferimento alla delega per la riforma tributaria del 1971, si afferma che il Governo poteva legiferare in una materia «così vasta e complessa» mediante «più testi normativi emanati anche a distanza di tempo», essendo stata la delega originaria più volte rinnovata con successive leggi di proroga. La Corte precisa, inoltre, che la reiterata proroga del termine, anche quando intervenga dopo la scadenza della delega, non determina di per sé un trasferimento stabile della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, poiché resta pur sempre il legislatore delegante a rinnovare la copertura parlamentare dell'intervento governativo nel rispetto dell'art. 76 Cost.

²⁵ [Corte cost., sent. 13 maggio 1987, n. 156](#), ove la Corte costituzionale precisa che la determinazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. può avvenire anche *per relationem*, mediante rinvio ad altri atti normativi, purché questi siano sufficientemente specifici. La stessa pronuncia chiarisce, però, che il rinvio non può tradursi in una delega priva di reale contenuto conformativo: i principi e criteri direttivi non sono diretti a eliminare ogni discrezionalità del Governo, ma devono circoscriverla in modo effettivo, impedendo che la legge delega si risolva in formule generiche o in mere enunciazioni di finalità. In questa prospettiva, il richiamo ai criteri della delega principale, frequente nella decretazione integrativa e correttiva, è costituzionalmente sostenibile solo se quei criteri restano idonei a orientare concretamente anche il secondo intervento.

condizioni debbano sussistere perché il secondo esercizio resti costituzionalmente riconoscibile come tale. Lo stesso anno, con la [n. 172](#), la Corte esclude che il fatto stesso della possibile adozione di successivi decreti correttivi renda il decreto principale un atto strutturalmente provvisorio. Il primo decreto legislativo, una volta emanato, è un atto legislativo pienamente efficace; la previsione di un eventuale successivo intervento di correzione non ne altera la natura, né lo trasforma in una fonte precaria assimilabile ad altri modelli di normazione instabile: la bifasicità dell'istituto non coincide con la provvisorietà giuridica della prima attuazione. Il decreto principale può essere corretto, ma non per questo cessa di essere, sin dall'inizio, un atto legislativo pienamente efficace²⁶.

Poco dopo, la [sentenza n. 265 del 1996](#) introduce un profilo di delimitazione ulteriore, che diventerà poi un punto fermo del diritto vivente: la possibilità di emanare disposizioni correttive presuppone necessariamente la previa adozione dei decreti "principali", e questi ultimi non possono essere emanati oltre il primo termine della delega utilizzando impropriamente il termine ulteriore previsto per correggere e integrare. È un passaggio essenziale perché chiarisce in modo netto il rapporto gerarchico e logico tra le due fasi: il termine del correttivo non può trasformarsi in una finestra di recupero per l'esercizio tardivo della delega principale. Già qui, dunque, la Corte comincia a delimitare l'istituto non solo in astratto, ma anche nella sua concreta scansione temporale²⁷.

Se si guarda d'insieme a questa prima fase, il quadro è abbastanza chiaro. La Corte costituzionale dissolve progressivamente le principali obiezioni strutturali alla decretazione integrativa e correttiva: ne ammette la compatibilità con la pluralità di atti, con la ripetibilità dell'esercizio e, entro certi limiti, con la prorogabilità del termine; esclude che il primo decreto assuma carattere precario; ammette che i criteri della delega correttiva possano essere desunti per relationem dalla delega originaria. Ma proprio per questo, una volta rimosse le obiezioni "esterne" all'istituto, emerge il vero problema: come evitare che il secondo intervento si trasformi, dietro la forma del correttivo, in un nuovo e autonomo esercizio del potere legislativo governativo. È esattamente su questo punto che si innesta la seconda fase della giurisprudenza.

²⁶ Con [Corte cost., sent. 14 dicembre 1994, n. 422](#), la Corte ammette, «in linea di massima», l'utilizzazione frazionata e ripetuta della medesima delega, purché l'esercizio del potere delegato resti contenuto entro il termine e i limiti fissati dalla legge di delegazione. La pronuncia assume rilievo perché sposta il problema dal piano della astratta ripetibilità dell'esercizio delegato a quello delle condizioni entro le quali il secondo intervento possa ancora dirsi riconducibile alla medesima delega. Nello stesso orizzonte può essere richiamata [Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 172](#), nella quale la Corte esclude che la previsione di eventuali successivi interventi correttivi privi il decreto legislativo principale della sua immediata efficacia normativa o lo trasformi in un atto strutturalmente provvisorio.

²⁷ In [Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 265](#), la Corte costituzionale esclude che il termine previsto per l'adozione di disposizioni correttive possa essere utilizzato come spazio di recupero per l'esercizio tardivo della delega principale. La possibilità di correggere o integrare presuppone, infatti, che i decreti legislativi principali siano già stati emanati entro il termine loro assegnato: in mancanza, il termine ulteriore del correttivo non prolunga indistintamente la disponibilità governativa della materia, ma resta circoscritto alla sola correzione delle disposizioni già adottate nell'esercizio della delega.



5.2. Il tornante del 2000-2001: la costruzione del limite funzionale del correttivo

Il *Rubicone* della materia si colloca tra la [sentenza n. 425 del 2000](#) e la [sentenza n. 206 del 2001](#). È qui che la Corte inizia a considerare il decreto correttivo non più soltanto come una *species* interna al *genus* della delegazione legislativa, ma come una forma di esercizio del potere delegato che richiede un controllo ulteriore, legato alla sua specifica funzione. In altri termini, il problema smette di essere soltanto quello della conformità del decreto alla legge delega e diventa anche quello della riconoscibilità del secondo intervento come integrazione o correzione del primo. Il correttivo comincia così a essere letto non solo in relazione alla norma delegante, ma anche in relazione al decreto principale già emanato.

La [sentenza n. 425 del 2000](#), relativa alla disciplina dell'anatocismo bancario, è esemplare proprio perché mostra questo momento di transizione. La Corte non nega che la delega correttiva possa essere interpretata in senso ampio, né esclude che la finalità di integrazione e correzione consenta interventi non marginali. Tuttavia, afferma che, nel caso concreto, la norma impugnata era venuta meno a ogni "continuità logica" con la delega, rompendo la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata. Il rilievo è di straordinaria importanza: non basta più, dunque, la mera collocazione formale del provvedimento entro la finestra temporale prevista per il correttivo; occorre che vi sia una continuità sostanziale tra programma normativo, prima attuazione e secondo intervento. La [sentenza](#) introduce così, sia pure in forma ancora non sistematizzata, un criterio teleologico di valutazione del decreto correttivo²⁸.

Questa intuizione trova la sua piena sistemazione nella [sentenza n. 206 del 2001](#), che costituisce il vero *leading case* della materia. Come si accennava sopra, la Corte vi afferma che la procedura correttiva si presta soprattutto a essere utilizzata in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica dopo la prima attuazione, e che proprio per questo possono rendersi necessarie modifiche di dettaglio sulla base dell'esperienza o di esigenze emerse successivamente all'emanazione delle norme delegate. Ma il cuore della decisione sta nel passaggio in cui si precisa che il potere correttivo è ammissibile solo quando venga esercitato «in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate» e non come esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale. La Corte formula così un vero e proprio limite funzionale dell'istituto: il secondo decreto non è legittimo perché semplicemente tempestivo e astrattamente coerente con la

²⁸ In [Corte cost., sent. 17 ottobre 2000, n. 425](#), la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui prevedeva una generale sanatoria delle clausole anatocistiche bancarie pregresse. La decisione è rilevante, ai fini della decretazione correttiva, perché esclude che la delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario potesse legittimare una disciplina di validazione retroattiva del tutto avulsa dai principi e criteri informativi del testo oggetto di correzione. In tal modo, la Corte non nega l'ampiezza possibile della funzione integrativa e correttiva, ma afferma che essa deve conservare una necessaria e sicura rispondenza, anche indiretta, al programma normativo della delega e alla disciplina già posta.

legge delega, ma perché concretamente rivolto a completare, rettificare o assestare una disciplina già posta²⁹. La portata di questa sentenza è duplice. In primo luogo, essa conferma e consolida ciò che la giurisprudenza precedente aveva già ammesso, cioè la compatibilità dell'istituto con deleghe complesse e articolate in più fasi. In secondo luogo, però, aggiunge qualcosa di nuovo: chiarisce che il contenuto del decreto correttivo non può essere verificato soltanto guardando alla delega, ma anche domandandosi se l'intervento conservi davvero il carattere di correzione o integrazione del già emanato. Con la [sentenza n. 206 del 2001](#) il decreto principale acquista, almeno in via sostanziale, un rilievo che va oltre quello di semplice precedente cronologico: esso diventa il punto di riferimento necessario per giudicare se il correttivo resti entro la sua funzione fisiologica o scivoli verso una riapertura impropria della delega. È questo il passaggio con cui la Corte, pur senza esplicitarlo in forma teorica assoluta, introduce una sorta di doppio ancoraggio dell'atto correttivo: alla legge delega, da un lato, e alla disciplina già posta, dall'altro. Va però subito aggiunto che la Corte non irrigidisce il criterio in una formula eccessivamente restrittiva. La [sentenza n. 206 del 2001](#) non pretende, ad esempio, che l'intervento correttivo sia legittimo solo in presenza di "fatti sopravvenuti" o di una lunga sperimentazione applicativa. Il riferimento al periodo di verifica è importante, ma non esclusivo. La Corte usa la formula "si presta ad essere utilizzata soprattutto" e in tal modo evita di trasformare l'esperienza applicativa in un presupposto assoluto dell'istituto. Questa cautela è rilevante, perché consente di comprendere come la giurisprudenza costituzionale continui a muoversi entro un criterio funzionale elastico: ciò che conta non è tanto la causa empirica dell'intervento, quanto la sua riconducibilità alla correzione o integrazione della normativa già emanata. In questo senso, la sentenza del 2001 non riduce il correttivo a legislazione sperimentale in senso stretto; lo descrive piuttosto come un possibile luogo di apprendimento normativo, ma non esclude che esso possa servire anche a eliminare incongruenze, errori tecnici o difetti sistematici già percepibili per tabulas. È precisamente questo il punto che la dottrina più recente consente di mettere a fuoco: il correttivo può essere accostato alla logica della sperimentazione solo con cautela, poiché nella prassi esso opera più spesso come tecnica di assestamento del già disposto che come vera legislazione sperimentale³⁰.

²⁹ [Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 206](#), rappresenta il passaggio decisivo nella costruzione del limite funzionale della decretazione integrativa e correttiva. La Corte costituzionale vi chiarisce che tale procedura «si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse», il cui esercizio può postulare «un periodo di verifica, dopo la prima attuazione»; al tempo stesso, però, precisa che il decreto successivo è costituzionalmente ammissibile solo se interviene «in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate» e non come esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale. La pronuncia segna così il passaggio da una verifica centrata sulla sola esistenza formale della clausola correttiva a un controllo sulla funzione concretamente svolta dal secondo intervento rispetto alla disciplina già posta.

³⁰ E. CATERINA, *Legislazione sperimentale*, cit., spec. 1210 ss. e 1213 ss., muove dalla stretta connessione tra decreti legislativi integrativi e correttivi e legislazione sperimentale, ma distingue quest'ultima come categoria più rigorosa, caratterizzata da una disciplina "in prova", da una fase applicativa di verifica e da una successiva



La giurisprudenza successiva conferma il ruolo centrale della [sentenza n. 206 del 2001](#), ma mostra anche una certa prudenza nel tradurre il principio in uno strumento di scrutinio sempre incisivo. La [sentenza n. 367 del 2007](#), relativa al correttivo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ribadisce che i decreti correttivi ed integrativi devono muoversi entro il medesimo oggetto e i medesimi criteri della delega originaria; al tempo stesso, però, lascia intendere che il sindacato continui a passare soprattutto attraverso la verifica della violazione dei parametri testuali della legge delega, più che attraverso un autonomo controllo sull'eccesso di innovazione del correttivo. L'[ordinanza n. 295 del 2008](#) conferma, a sua volta, che il problema della natura sostanzialmente innovativa del secondo decreto è ben presente, ma non ancora pienamente trasformato in un criterio autonomo di decisione. In questa linea di continuità si colloca anche la giurisprudenza più generale in materia di delegazione legislativa. La [sentenza n. 153 del 2014](#) ribadisce che il sindacato sull'eccesso di delega richiede quel "duplice processo ermeneutico" che impone di interpretare insieme legge delega e decreto delegato, secondo una logica non meramente testuale ma sistematica e teleologica. Per i decreti correttivi, ciò significa che il controllo non può arrestarsi alla formula della clausola integrativa e correttiva, ma deve verificare se il secondo intervento resti davvero coerente con il progetto riformatore già attuato in prima battuta.

Se si guarda, allora, agli sviluppi successivi al tornante del 2000-2001, il dato essenziale è che la Corte non costruisce una nozione chiusa di "integrazione" e "correzione", ma consolida un criterio di fondo: il correttivo è ammissibile solo finché conserva una continuità sostanziale con la normativa già emanata e con il programma normativo tracciato dal Parlamento. È un limite non soltanto cronologico, ma insieme oggettivo e teleologico. Proprio da qui prenderà le mosse la giurisprudenza non costituzionale, che tenderà a rendere questo criterio più concreto e, per certi versi, più esigente.

5.3. La giurisprudenza non costituzionale e la traduzione operativa dei principi: Cassazione, Consiglio di Stato e diritto vivente dell'assestamento

Se la Corte costituzionale ha progressivamente definito il perimetro teorico dell'istituto, la giurisprudenza non costituzionale ha avuto il merito di tradurre quei principi in categorie più ravvicinate alla prassi. In questa prospettiva, il primo passaggio rilevante è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 733 del 1989, spesso richiamata in dottrina e nella stessa riflessione successiva sulla decretazione integrativa e correttiva. In

decisione normativa sugli esiti dell'esperimento. Con specifico riferimento ai decreti correttivi, l'A. osserva che in essi è stato ravvisato un possibile modello di normazione per *trial and error*, nella misura in cui il secondo intervento sia destinato alla "messa a punto" del decreto principale e alla soluzione dei problemi emersi nella sua prima applicazione. La conclusione dell'indagine sulla prassi 2016-2021 è tuttavia critica: i decreti integrativi e correttivi italiani solo di rado rispondono a effettive esigenze di sperimentazione normativa, operando più frequentemente come strumenti di aggiustamento tecnico, proroga sostanziale dei tempi della delega o reazione a pressioni politico-sociali successive alla prima attuazione.

quella pronuncia la Corte di cassazione propone una distinzione concettuale particolarmente incisiva tra integrazione e correzione. L'integrazione viene letta come sviluppo o esplicitazione di un contenuto già implicitamente presente nel decreto principale; la correzione, invece, come emenda della disciplina già posta al fine di ricondurla a maggiore legittimità, coerenza e razionalità, sino alla formula – divenuta classica – della *reductio ad legitimitatem*. Pur essendo una definizione forse più rigorosa di quanto la prassi legislativa abbia poi effettivamente seguito, essa ha avuto un ruolo importante: ha mostrato che l'endiadi "integrativa e correttiva" non può essere trattata come una formula omnibus, ma designa interventi che hanno senso solo nella misura in cui restano interni al significato normativo del testo anteriore³¹.

Sarà però il Consiglio di Stato, in sede consultiva, a svolgere il ruolo più rilevante nella costruzione del diritto vivente dell'istituto. Lo snodo è il parere dell'Adunanza generale n. 1750 del 2007 sul primo correttivo del Codice dei contratti pubblici. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale, ma sviluppandola in modo autonomo, il Consiglio di Stato afferma che la ratio della delega per interventi correttivi è quella di consentire «un breve periodo di sperimentazione delle riforme normative più complesse prima di radicarle definitivamente nell'ordinamento». Ancora più significativo è il passaggio successivo, nel quale si osserva che, perché il decreto correttivo sia davvero tale, esso deve essere finalizzato a rimediare a difetti emersi nella sperimentazione attuativa del decreto principale; e perché ciò sia possibile, è necessario che tale fase di sperimentazione si sia effettivamente realizzata. Il Consiglio di Stato traduce così il riferimento, ancora elastico, della [sentenza n. 206 del 2001](#) al "periodo di verifica" in un criterio quasi strutturale di legittimazione del correttivo.

Questa linea consultiva è particolarmente interessante perché segna una lieve ma significativa accentuazione rispetto alla giurisprudenza costituzionale. Mentre la Corte del 2001 dice che la procedura correttiva "si presta" ad essere utilizzata soprattutto nelle deleghe complesse dopo una prima verifica, il Consiglio di Stato tende a leggere questa formula in chiave più esigente: il correttivo, almeno nei grandi interventi di riforma, dovrebbe nascere da un effettivo confronto con la prima esperienza applicativa. La differenza non è soltanto lessicale. Essa comporta che la mancanza di una vera fase di sperimentazione o di un congruo periodo di prima attuazione venga considerata sintomo del fatto che il secondo intervento non svolge una funzione di assestamento, ma rischia di costituire una prosecuzione surrettizia della delega principale. È in questa prospettiva che la giurisprudenza

³¹ Cass., sez. un., 7 febbraio 1989, n. 733. La pronuncia è rilevante non solo per la nota distinzione tra disposizioni integrative, intese come esplicitazione e sviluppo di contenuti già sottintesi nella disciplina precedente, e disposizioni correttive, dirette invece a emendare disposizioni vigenti affette da profili di illegittimità o irragionevolezza; essa assume rilievo soprattutto perché riconduce entrambe le figure a un necessario rapporto di continuità con il testo anteriore. In questa prospettiva, l'endiadi "integrativa e correttiva" non vale come formula generale di riapertura della materia, ma come criterio di delimitazione del secondo intervento rispetto alla disciplina già posta.



consultiva valorizza anche gli strumenti di valutazione successiva della legislazione, come la VIR, quale possibile base istruttoria del decreto correttivo³².

Il parere relativo al Codice del Terzo settore del 2018 conferma e in qualche modo radicalizza questo orientamento. Nel materiale consultivo di quella vicenda, poi confluito nel parere della Commissione speciale n. 731 del 2018, emerge l'idea che un intervento qualificato come integrativo e correttivo presupponga un minimo di prima attuazione idonea a fornire un quadro attendibile delle criticità emerse, e che non possa invece essere utilizzato per introdurre, in assenza di una reale esperienza applicativa, modifiche sostanziali che appaiano piuttosto come sviluppo tardivo della delega. Nello stesso contesto, il Consiglio di Stato collega tale rilievo alla fisiologia della clausola correttiva e alla necessità di non trasformarla in un luogo di legislazione ulteriore sganciata dalla logica dell'assestamento. Anche se i pareri del 2018 si muovono su un piano formalmente consultivo, essi mostrano molto bene come il diritto vivente dell'istituto si sia progressivamente spostato verso un controllo non solo sulla coerenza astratta con la delega, ma anche sulla effettiva maturazione del presupposto correttivo.

Il ruolo della giurisprudenza consultiva non si esaurisce però nel richiamo alla sperimentazione. Essa insiste anche sulla necessità di distinguere con rigore la messa a punto della disciplina da una sua vera riscrittura. Il parere n. 1750 del 2007, e ancor più alcuni pareri successivi resi sempre in materia di contratti pubblici, mostrano chiaramente che, quando l'intervento assume carattere "sostanziale e non meramente correttivo e integrativo", la clausola correttiva non è più ritenuta idonea a sostenerlo. In questo senso, il Consiglio di Stato finisce per dare una traduzione quasi casistica del principio espresso dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 206 del 2001](#): il secondo decreto è ammissibile finché si muove nel campo dell'assestamento, del coordinamento, della chiarificazione, dell'eliminazione di errori o di inconvenienti emersi; cessa di esserlo quando diventa veicolo di una rinnovata scelta politica o di un completamento *ex novo* di parti della materia che avrebbero dovuto essere disciplinate già in prima attuazione.

In questa prospettiva, la giurisprudenza non costituzionale ha avuto il merito di rendere più leggibile la duplice natura dell'istituto. Da un lato, essa ha confermato che il correttivo è fisiologico nelle riforme vaste, tecnicamente dense e bisognose di messa a punto; dall'altro, ha costantemente messo in guardia dal rischio che esso si trasformi in un varco attraverso cui differire al futuro una parte della decisione politica fondamentale o rivedere, alla luce di nuovi equilibri di maggioranza, l'indirizzo normativo già tracciato. È precisamente qui che si

³² E. CATERINA, *Legislazione sperimentale*, cit., spec. § 4, ricostruisce la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato come il luogo nel quale la decretazione integrativa e correttiva viene più nettamente avvicinata al modello della legislazione sperimentale. In particolare, l'A. richiama l'indirizzo secondo cui il decreto correttivo dovrebbe intervenire a seguito di un periodo di "sperimentazione applicativa", per apportare al decreto principale le modifiche necessarie al suo miglior funzionamento, eliminare refusi o errori materiali e migliorare il coordinamento con altri testi normativi. Nella medesima prospettiva, viene valorizzata la VIR come possibile base istruttoria del correttivo e come punto di partenza per successivi interventi di *finetuning* della riforma.

coglie il collegamento più stretto con i nodi teorici esaminati alla fine della sezione precedente: natura della delega correttiva, consumazione del potere delegato, significato del termine, rischio di riapertura dell'indirizzo politico. La giurisprudenza consultiva non scioglie una volta per tutte questi nodi, ma li converte in criteri di attenzione concreta e in fattori di selezione del contenuto legittimo del correttivo.

Se si prova, a questo punto, a tirare le fila dell'intera evoluzione giurisprudenziale, il quadro che emerge è sufficientemente coerente. In una prima fase, la Corte costituzionale si preoccupa soprattutto di rendere costituzionalmente praticabile il modello: ammette la pluralità di decreti, la ripetibilità dell'esercizio, la proroga del termine, il rinvio *per relationem* ai criteri della delega originaria; esclude che il decreto principale sia per ciò stesso precario; chiarisce che il termine ulteriore del correttivo non può essere usato per l'esercizio tardivo della delega principale. In una seconda fase, a partire dal 2000-2001, la Corte costruisce il limite funzionale dell'istituto, affermando che il correttivo deve intervenire in funzione di integrazione o correzione delle norme già emanate e non costituire una nuova attuazione della delega. In una terza fase, meno giurisdizionale in senso stretto ma decisiva sul piano del diritto vivente, Cassazione e soprattutto Consiglio di Stato riempiono di contenuto questi principi, insistendo sulla distinzione tra integrazione, correzione e innovazione, sulla necessità di una continuità sostanziale con il decreto principale e, talora, sulla previa sperimentazione attuativa della riforma.

Il risultato finale non è la nascita di una fonte nuova o atipica, ma la progressiva emersione di una legalità aggravata del correttivo. Il decreto integrativo e correttivo continua a essere, formalmente, un normale decreto legislativo; tuttavia la sua legittimità è sottoposta a una verifica più intensa, perché esso deve non soltanto rispettare la legge delega, ma anche restare riconoscibile come sviluppo, completamento o rettifica della disciplina già posta. Il suo spazio costituzionale, dunque, non è inesistente, ma neppure indeterminato. Esso coincide con il punto in cui la flessibilità necessaria all'assestamento delle riforme complesse non si traduce ancora in una nuova disponibilità governativa della materia. È questo, in definitiva, il contributo più importante della giurisprudenza: aver mostrato che la decretazione integrativa e correttiva è compatibile con l'art. 76 Cost. solo a condizione di restare, sempre, dentro la delega e dentro la prima attuazione della delega, senza mai trasformarsi nel veicolo di una seconda, autonoma decisione normativa primaria³³.

³³ Per una ricostruzione d'insieme della decretazione integrativa e correttiva, anche nel rapporto tra giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza consultiva e prassi legislativa, v. L. IANNUCILLI, A. DE VITA, *Deleghe e decretazione correttiva*, cit., spec. §§ 6 e 7; L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo*, cit., spec. 15 ss.; E. CATERINA, *Legislazione sperimentale*, cit., spec. § 4. I primi ricostruiscono il progressivo consolidamento giurisprudenziale dell'istituto; Gori insiste sul rischio che la funzione integrativo-correttiva si estenda sino a divenire fine perseguito anche attraverso una pluralità di fonti; Caterina valorizza invece il ruolo della giurisprudenza consultiva nel ricondurre il correttivo a una logica di sperimentazione applicativa e di successivo *finetuning* della riforma.



6. Analisi dell'uso recente dei decreti integrativi e correttivi (XIX legislatura) e prime implicazioni sistematiche

Se si guarda alla prassi più recente, la decretazione integrativa e correttiva conferma anzitutto un dato già emerso sul piano teorico: essa viene oggi impiegata, prevalentemente, come strumento di assestamento di riforme complesse, più che come sede di una vera sperimentazione normativa in senso forte. La funzione dominante non è quella di sospendere o testare eccezionalmente un assetto regolatorio in un ambiente controllato, ma quella di intervenire a valle della prima attuazione per rendere il sistema più stabile, più praticabile e meglio coordinato. In questa prospettiva, il correttivo continua a non coincidere con la logica propria delle *sandboxes*; e tuttavia mostra con chiarezza la persistenza, nel sistema delle fonti, di una regolazione a due tempi, nella quale l'esperienza applicativa rientra nel circuito della produzione normativa. È proprio questo tratto che giustifica, anche sul terreno della legislazione più recente, il parallelismo tipologico con le forme contemporanee di regolazione adattiva.

Nella XIX legislatura, i casi più significativi confermano che il correttivo tende a concentrarsi nei punti in cui la prima attuazione ha lasciato emergere frizioni particolarmente rilevanti: definizioni, sequenze procedurali, standard tecnici, infrastrutture informative, coordinamenti istituzionali, disciplina transitoria, apparati sanzionatori. In altre parole, il secondo decreto non si dirige di regola verso la revisione dell'obiettivo politico generale della riforma, ma verso quelle condizioni di funzionamento senza le quali l'obiettivo stesso rischierebbe di restare incompiuto. È in questo senso che il correttivo opera, sempre più spesso, come una seconda stesura istituzionalizzata della riforma: non necessariamente come sua riscrittura, ma come luogo di consolidamento della sua effettività³⁴.

Il primo caso, e probabilmente il più emblematico, è rappresentato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del Codice dei contratti pubblici del 2023. Qui il carattere "manutentivo" del secondo intervento non va però inteso in senso riduttivo. Il codice del 2023 aveva introdotto non solo nuove regole sostanziali, ma una vera trasformazione architeturale del settore: centralità del ciclo di vita digitale del contratto, interoperabilità delle banche dati, certificazione delle piattaforme di approvvigionamento, ridefinizione di compiti e responsabilità lungo l'intero procedimento di affidamento. Il correttivo del 2024 si colloca precisamente in questo spazio. Non interviene, almeno nel suo nucleo dominante,

³⁴ Tra i correttivi recenti possono richiamarsi, in particolare, il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, relativo al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita; nonché il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, in materia di sanità animale. La loro considerazione congiunta consente di osservare come, nella prassi recente, il correttivo operi prevalentemente come strumento di assestamento di riforme già adottate, intervenendo su profili procedurali, organizzativi, tecnici o di coordinamento, più che come sede di ridefinizione dell'indirizzo politico generale della disciplina.

per mutare la direzione politica della riforma, ma per consolidarne le condizioni operative: chiarisce i passaggi in materia di documenti iniziali di gara, rafforza i meccanismi di interoperabilità, ridefinisce profili relativi alla certificazione delle piattaforme e al coordinamento tra ANAC, AGID, Presidenza del Consiglio e Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introduce aggiustamenti su progettazione, digitalizzazione e affidamenti. In un settore come quello dei contratti pubblici, in cui la norma vive sempre più dentro un'infrastruttura di dati, piattaforme e standard tecnici, il correttivo mostra dunque una funzione specifica: non tanto riparare un singolo errore, quanto mettere in condizione l'intero sistema di funzionare senza produrre attriti paralizzanti. Per questa ragione, il d.lgs. 209/2024 è particolarmente significativo anche nella prospettiva di questo lavoro: esso mostra che la decretazione correttiva, nei contesti regolatori più complessi, tende a spostarsi dal piano della mera emenda lessicale a quello della governabilità infrastrutturale del sistema.

Un secondo caso, diverso ma altrettanto istruttivo, è offerto dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, intervenuto sulla mediazione civile e commerciale e sulla negoziazione assistita nell'ambito della riforma del processo civile. Qui il correttivo appare più vicino alla figura tipica dell'assestamento procedimentale. La riforma del 2022 aveva ridisegnato in profondità gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; il decreto del 2024, però, non ne modifica la razionalità di fondo, ma si concentra sulla loro concreta governabilità: tempi del procedimento, modalità di svolgimento, disciplina delle deleghe, uso di strumenti telematici, formazione e sottoscrizione degli atti digitali, durata della mediazione e sua proroga. Il rilievo sistematico del caso sta proprio qui. Se nei contratti pubblici la funzione correttiva appare strettamente intrecciata alla dimensione infrastrutturale e digitale della regolazione, nella mediazione e nella negoziazione assistita essa lavora sulla meccanica del procedimento e sul costo organizzativo della sua implementazione. Si tratta, anche qui, di un intervento che non reimposta la finalità della riforma – cioè la valorizzazione degli strumenti deflattivi e compositivi – ma ne corregge le zone di attrito più esposte: la sostenibilità delle scansioni temporali, la gestione documentale, la partecipazione da remoto, la certezza delle forme. In questo senso, il correttivo rende particolarmente visibile come l'esperienza applicativa retroagisca sulla norma senza metterne in discussione l'impianto, ma spingendo verso una sua riallocazione più coerente rispetto alle condizioni d'uso emerse nella prassi.

Il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, relativo ai decreti del 2022 in materia di sanità animale, segnala una diversa modalità di impiego del correttivo. Qui l'accento non cade tanto sulla fluidità del procedimento o sulla digitalizzazione in senso stretto, quanto sul coordinamento multilivello di un settore che vive dell'intreccio tra definizioni normative, strutture tecnico-amministrative, obblighi di prevenzione e capacità di risposta operativa. Il correttivo interviene infatti su una pluralità di fronti: aggiorna definizioni, corregge rinvii, precisa perimetri soggettivi e oggettivi, ritocca aspetti sanzionatori e innesta elementi che rendono più coerente il raccordo tra disciplina e apparato organizzativo. In questo caso il valore



sistemico del correttivo sta nel fatto che esso non si limita a perfezionare singole disposizioni, ma cerca di rendere più robusta la capacità del sistema di operare in modo ordinato. In settori ad alta tecnicità e ad alto rischio, come quello della sanità animale, la decretazione correttiva assume dunque la forma di una governance per cicli: prima si introduce un assetto generale, poi si verifica dove esso produce incertezza, sovrapposizioni o punti di debolezza, e infine si interviene per consolidarlo. È difficile trovare, nella legislazione recente, un esempio più chiaro del fatto che il correttivo può funzionare come momento di apprendimento normativo senza per questo trasformarsi in sperimentazione normativa in senso stretto.

Il quarto caso, quello delle acque destinate al consumo umano, è particolarmente rilevante perché mostra una funzione ulteriore del correttivo contemporaneo: quella di dispositivo di aggiornamento tecnico in un settore fortemente esposto alla dinamica del diritto dell'Unione. Lo schema originariamente noto come Atto del Governo n. 260 si è poi tradotto nel d.lgs. 19 giugno 2025, n. 102, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, attuativo della direttiva (UE) 2020/2184. Già la struttura del provvedimento è indicativa: un numero elevato di articoli e allegati, inseriti in un settore nel quale qualità dell'acqua, controlli, definizioni operative, sistemi di fornitura, monitoraggi e metodologie tecniche sono strettamente connessi a parametri e atti eurounitari sopravvenuti. In un contesto di questo tipo, il correttivo non si limita a "riparare" la prima attuazione nazionale, ma serve anche ad allinearla a una cornice regolatoria sovranazionale che continua a evolvere. Il suo rilievo, quindi, è duplice. Da un lato, esso conferma il ruolo del correttivo come sede di riallineamento tecnico e metodologico; dall'altro, mostra che in alcuni settori la funzione di assestamento non dipende solo dall'esperienza amministrativa interna, ma anche dalla necessità di assorbire aggiornamenti, standard e metodologie che maturano fuori dall'ordinamento nazionale in tempi difficilmente compatibili con la legislazione ordinaria. In questo senso, il correttivo sulle acque rende particolarmente evidente come la regolazione per cicli non sia solo il prodotto della complessità amministrativa interna, ma anche dell'esposizione del diritto nazionale a una continua pressione adattiva proveniente dal livello europeo³⁵.

Se si mettono in relazione questi quattro casi, emergono alcune costanti che aiutano anche a collocarli nel quadro teorico più generale del lavoro. La prima è la centralità dell'effettività. I correttivi recenti non sembrano rivolti principalmente a introdurre nuovi fini, ma a rendere eseguibili e amministrabili fini già enunciati nella riforma principale. Per questa

³⁵ Per il settore delle acque destinate al consumo umano, v. d.lgs. 19 giugno 2025, n. 102, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184. Il caso è particolarmente significativo perché il correttivo non opera soltanto come emenda della prima attuazione nazionale, ma anche come strumento di riallineamento tecnico e metodologico rispetto a una cornice eurounitaria in evoluzione, in un settore caratterizzato dall'intreccio tra parametri di qualità, controlli, metodologie analitiche, sistemi di fornitura e obblighi informativi.

via, la decretazione integrativa e correttiva si conferma come luogo nel quale l'ordinamento reagisce a ciò che la prima attuazione rende visibile: lacune di coordinamento, difetti procedurali, squilibri tra regola e organizzazione, insufficiente precisione di standard e responsabilità. La seconda costante è la crescente dimensione infrastrutturale della regolazione. Nei contratti pubblici e nelle acque, ma in parte anche negli altri settori considerati, il correttivo non interviene soltanto su norme di condotta, bensì su architetture di funzionamento: banche dati, piattaforme, sistemi informativi, catene di controllo, standard tecnici. In questo scenario, la norma appare sempre meno come semplice precetto e sempre più come dispositivo di governo di procedure, informazioni e responsabilità. La terza costante è il peso del diritto dell'Unione quale motore di correzione. Il caso delle acque lo mostra in forma quasi paradigmatica, ma il fenomeno è più generale: quanto più la disciplina interna è innestata in un contesto sovranazionale dinamico, tanto più il correttivo tende a diventare canale privilegiato di riallineamento. La quarta costante, infine, riguarda la persistente ambivalenza dell'istituto rispetto alla categoria della sperimentazione. La prassi della XIX legislatura non consegna veri esempi di legislazione sperimentale in senso stretto; ma conferma che il correttivo continua a istituzionalizzare, entro il modello della delegazione legislativa, un tratto minimo e tuttavia decisivo della regolazione adattiva: l'idea che una riforma complessa possa richiedere una fase ulteriore di verifica, consolidamento e aggiustamento, e che l'esperienza applicativa abbia, di per sé, dignità di input normativo.

Letta in questa prospettiva, la decretazione integrativa e correttiva della legislatura in corso non ridimensiona, ma anzi rafforza, la tesi complessiva del lavoro. Quanto più il diritto entra in settori regolati da infrastrutture digitali, da standard tecnici, da filiere amministrative multilivello e da vincoli eurounitari in costante evoluzione, tanto più la riforma tende a presentarsi non come atto concluso, ma come processo normativo che ingloba *ex ante* la possibilità di una successiva stabilizzazione. Il correttivo non diventa per questo una *sandbox*; resta una fonte primaria interna alla logica dell'art. 76 Cost. Ma proprio la sua prassi più recente mostra con particolare nettezza che il diritto italiano conosce da tempo, e continua a praticare, forme di produzione normativa nelle quali la decisione iniziale non esaurisce da sola il ciclo regolatorio. È in questa continuità strutturale, e non in una identità istituzionale, che si colloca il suo valore di antecedente tipologico rispetto alle odierne tecniche di regolazione adattiva.

7. Considerazioni conclusive: adattamento normativo e limiti costituzionali del correttivo

Anche quando, nella prassi più recente, i decreti integrativi e correttivi sembrano operare soprattutto come strumenti di manutenzione tecnica più che come forme di sperimentazione in senso forte, l'istituto conserva un rilievo teorico di primo piano. Esso



mostra infatti che, di fronte a riforme ampie, settori ad alta tecnicità o contesti normativi esposti a rapida evoluzione, l'ordinamento avverte l'esigenza di predisporre fonti capaci non soltanto di innovare, ma anche di riassorbire in sé gli esiti della prima applicazione. In questa prospettiva, la decretazione integrativa e correttiva costituisce un osservatorio privilegiato per cogliere una trasformazione più generale del principio di legalità nella fase contemporanea: non più solo legalità come atto iniziale di decisione, ma anche come organizzazione giuridica del successivo assestamento della decisione stessa.

È proprio su questo sfondo che il confronto con le *regulatory sandboxes* acquista, in chiusura, la sua utilità più piena. Le *sandboxes* rappresentano oggi la forma più esplicita e istituzionalizzata della regolazione per apprendimento: ambiente controllato, monitoraggio, selezione dei partecipanti, revisione sulla base dei risultati. La decretazione integrativa e correttiva si colloca su un piano diverso, meno amministrativo e più strettamente connesso alla teoria delle fonti: qui l'apprendimento non è incorporato in uno spazio sperimentale separato, ma in una sequenza di produzione normativa che prevede, accanto alla prima attuazione, una possibile fase ulteriore di integrazione e correzione. Il parallelismo, dunque, non vale a sovrapporre istituti eterogenei, ma a mettere in luce una continuità di problema: in entrambi i casi, l'ordinamento reagisce all'incertezza non rinunciando a decidere, bensì predisponendo meccanismi istituzionali che consentano di tornare sulla decisione alla luce dell'esperienza.

La specificità del correttivo, tuttavia, resta decisiva. A differenza delle forme contemporanee di regolazione sperimentale, il ritorno sulla decisione non avviene qui entro un generico spazio di adattamento, ma resta costituzionalmente incardinato nella legge di delega e nei limiti dell'art. 76 Cost. È proprio questo vincolo a impedire che l'apertura all'apprendimento si trasformi in disponibilità indeterminata della funzione legislativa da parte del Governo. Se si volesse allora condensare il significato teorico dell'istituto in una formula conclusiva, si potrebbe dire che la decretazione integrativa e correttiva rappresenta il punto in cui la delegazione legislativa mostra insieme la propria elasticità e il proprio limite: elasticità, perché ammette che la prima disciplina non esaurisca necessariamente il programma riformatore; limite, perché il secondo intervento resta legittimo solo finché si mantiene entro l'orizzonte dell'integrazione e della correzione, senza mutarsi in riapertura surrettizia della delega o in revisione dell'indirizzo politico. È in questa tensione, tra adattamento ed argine, tra apprendimento ed esigenza di contenimento, che si coglie il contributo più significativo dell'istituto a una teoria delle fonti capace di misurarsi con la complessità regolatoria contemporanea.